

DELIBERA N. 112/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2353/DDA/FS - DDA/14695 - <https://romsdroid.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali o Regolamento DSA) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025 (di seguito, *Regolamento*);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14695, pervenuta in data 13 ottobre 2025 (prot. n. DDA/0000148), è stata segnalata dalla DcP (Digital Content Protection S.r.l.), giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza sul sito internet <https://romsdroid.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere videoludico, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Nintendo Co. Ltd.	Hyrule Warriors	2014	https://romsdroid.com/wii-u/hyrule-warriors/
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	2017	https://romsdroid.com/nintendo-switch/super-mario-odyssey/
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Let's Go Pikachu!	2018	https://romsdroid.com/nintendo-switch/pokemon-lets-go-pikachu/
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	2017	https://romsdroid.com/wii-u/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild/
Nintendo Co. Ltd.	Pikmin 3	2013	https://romsdroid.com/wii-u/pikmin-3/
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Scarlet	2022	https://romsdroid.com/nintendo-switch/pokemon-scarlet/
Nintendo Co. Ltd.	Kirby Star Allies	2018	https://romsdroid.com/nintendo-switch/kirby-star-allies/
Nintendo Co. Ltd.	Donkey Kong Country Returns 3D	2025	https://romsdroid.com/nintendo-3ds/donkey-kong-country-returns-3d/
Nintendo Co. Ltd.	Paper Mario The Thousand Year Door	2024	https://romsdroid.com/gamecube/paper-mario-the-thousand-year-door/
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Party	2018	https://romsdroid.com/nintendo-switch/super-mario-party/

Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Link's Awakening	2019	https://romsdroid.com/nintendo-switch/the-legend-of-zelda-links-awakening/
Nintendo Co. Ltd.	Splatoon	2015	https://romsdroid.com/wii-u/splatoon/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8	2014	https://romsdroid.com/wii-u/mario-kart-8/
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Sword	2019	https://romsdroid.com/nintendo-switch/pokemon-sword/
Nintendo Co. Ltd.	Luigi's Mansion 3	2019	https://romsdroid.com/nintendo-switch/luigis-mansion-3/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Golf Super Rush	2021	https://romsdroid.com/nintendo-switch/mario-golf-super-rush/
Nintendo Co. Ltd.	Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games	2016	https://romsdroid.com/wii-u/mario-sonic-at-the-rio-2016-olympic-games/
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros. U Deluxe	2019	https://romsdroid.com/nintendo-switch/new-super-mario-bros-u-deluxe/
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Skyward Sword	2020	https://romsdroid.com/nintendo-switch/the-legend-of-zelda-skyward-sword-hd/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Party Superstars	2021	https://romsdroid.com/nintendo-switch/mario-party-superstars/
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Let's Go Eevee!	2018	https://romsdroid.com/nintendo-switch/pokemon-lets-go-eevee/
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing New Leaf	2013	https://romsdroid.com/nintendo-3ds/animal-crossing-new-leaf/
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Legends Arceus	2022	https://romsdroid.com/nintendo-switch/pokemon-legends-arceus/
Nintendo Co. Ltd.	Paper Mario: Color Splash	2016	https://romsdroid.com/wii-u/paper-mario-color-splash/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Party 10	2015	https://romsdroid.com/wii-u/mario-party-10/
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Twilight Princess HD	2016	https://romsdroid.com/wii-u/the-legend-of-zelda-twilight-princess-hd/
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario 3D All-Stars	2020	https://romsdroid.com/nintendo-switch/super-mario-3d-all-stars/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Tennis Aces	2018	https://romsdroid.com/nintendo-switch/mario-tennis-aces/
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker 2	2019	https://romsdroid.com/nintendo-switch/super-mario-maker-2/
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart Wii	2008	https://romsdroid.com/nintendo-wii/mario-kart-wii/

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16 e 102-quater della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo e-mail `romsdroid13@gmail.com`, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@namecheap.com`, per conto di un soggetto non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@cloudflare.com`, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@digitalocean.com` e `noc@digitalocean.com`; alla medesima società appaiono riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a Broomfield, Colorado, Stati Uniti d'America;
4. con comunicazione del 14 ottobre 2025 (prot. n. DDA/00001458), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2353/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/14695, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16 e 102-quater della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui al Regolamento DSA, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 14 ottobre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

8. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

9. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://romsdroid.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://romsdroid.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://romsdroid.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi

2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella